

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 novembre 2007

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di novembre dell'anno duemilasette con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI**

e gli Assessori

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Giuseppe ISABELLON**

**Sig. Leonardo LA TORRE**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Ennio PASTORET**

**Sig. Laurent VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ interviene alle ore 8.05 dopo l'approvazione della deliberazione n. 3024.

Si dà atto che i lavori della seduta vengono sospesi alle ore 9.02 e riprendono alle ore 12.50 sino alle ore 12.52, presso la Saletta riunioni del Consiglio regionale, sita al primo piano del palazzo della Regione, per la trattazione della deliberazione n. 3146.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

---

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3113** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI QUALI TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI DELLE MINORI ENTRATE RELATIVE AL GETTITO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PREVISTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 1° AGOSTO 2003, N. 206.

Il Presidente della Regione, Luciano CAVERI, richiama la legge 1° agosto 2003, n. 206 che riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose e prevede che gli immobili e le attrezzature fisse destinate a tali attività siano da considerare pertinenze degli edifici di culto, con la conseguenza di farle rientrare tra gli immobili esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del dlgs 504/92.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 2, della medesima legge prevede che le minori entrate, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al Comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno.

Richiama il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2005 ad oggetto: "Modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai Comuni per imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206" con il quale sono state individuate le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai Comuni e sono state disciplinate le modalità di compilazione da parte dei Comuni interessati di appositi modelli di certificazione per attestare il mancato introito dell'ICI e di trasmissione alla competente prefettura per il successivo invio al Ministero dell'Interno.

Sottolinea che ai sensi dell'articolo 2 del succitato Decreto le minori entrate dei Comuni per l'anno 2003 e successivi sono quantificate ragguagliandole alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2002 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti, tenendo conto del fatto che l'esenzione opera per l'anno 2003 dal 21 agosto, data di entrata in vigore della legge, mentre per gli anni 2004 e successivi l'esenzione spiega effetti per l'intera annualità di imposta.

Evidenzia che tali contributi sono assegnati annualmente dallo Stato, secondo importi definiti individualmente per ogni Comune, e pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno.

Evidenzia infine che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del succitato Decreto i trasferimenti erariali compensativi per i Comuni compresi nei territori delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze attribuite in materia di finanza locale, sono disposti dal Ministero dell'Interno a favore di questi enti, che provvedono poi all'attribuzione delle quote dovute ai singoli Comuni interessati, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Sottolinea che il Servizio finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile ha reso noto che:

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha trasmesso al Ministero dell'Interno, in data 5 gennaio 2006, quindici certificazioni inviate dai Comuni valdostani;
- il Ministero dell'Interno in relazione alle certificazioni trasmesse:
  - ha inviato, in data 19 giugno 2006, ai Comuni di Avise, Charvensod, Courmayeur, Etroubles, Gressan, Hône, Saint-Pierre e Valtournenche, che

presentavano delle situazioni particolari, una nota nella quale si evidenziava che l'ente non aveva diritto al rimborso in quanto aveva già applicato l'esenzione ai sensi del D.P.R. 504/1992;

- ha pubblicato sul sito Internet le spettanze a favore dei Comuni di Issogne, La Salle, Saint-Christophe e Verrès, per i quali ha regolarmente acquisito la certificazione;
  - non ha pubblicato sul sito Internet alcuna somma tra le spettanze per i restanti Comuni di Cogne, Gressoney- Saint-Jean e Lillianes, che avevano inviato la certificazione fuori termine;
- gli importi del contributo annuo a favore degli enti, per gli anni 2004 e successivi, risultano pertanto essere di € 553,60 per il Comune di Issogne, di € 78,81 per il Comune di La Salle, di € 974,81 per il Comune di Saint-Christophe e di € 441,63 per il Comune di Verrès, mentre per l'anno 2003 l'ammontare di tali importi è rapportato al periodo di annualità decorrente dalla data di entrata in vigore della legge.

Sottolinea che, in relazione a quanto sopra e ai sensi della normativa statale il contributo risulterebbe spettare ai Comuni di Issogne, La Salle, Saint-Christophe e Verrès.

Richiama l'art. 3 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama altresì la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, di confermare i trasferimenti in oggetto ai Comuni di Issogne, La Salle, Saint-Christophe e Verrès secondi gli importi stabiliti dallo Stato.

## LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431;

Vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 16 ottobre 2007, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo servizio del Servizio finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995 e successive modificazioni sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

di stabilire che i trasferimenti assegnati annualmente dallo Stato a favore dei Comuni, quali trasferimenti erariali compensativi delle minori entrate relative al gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, vengano liquidati ai Comuni di Issogne, La Salle, Saint-Christophe e Verrès e vengano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato.